



ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO  
dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte

AVVISO DI CONVOCAZIONE

**PSY** Ordine  
Psicologi  
Piemonte  
Protocollo in Uscita  
n. 2858 del 29 ott 2013  
ID 7550

In data 24 ottobre 2013 il *Presidente* del Consiglio Regionale del Piemonte,

- Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- Visto l'art. 1 *septies* del D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43;
- Visto il D.P.R. 221/2005;
- Richiamato il parere del Consiglio che si è espresso nella adunanza del 16 settembre 2013;
- Preso atto che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 221/2005 alla data del 24 ottobre 2013 di indizione delle elezioni risultano iscritti all'Albo n. 6219 professionisti – di cui n. 40 sospesi – per un totale di n. **6179 elettori**, pari a 6175 iscritti alla sezione A e 4 iscritti alla sezione B;
- Preso atto che in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 221/2005 e alla tabella di cui all'allegato 1, il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B;

CON DECRETO N. 1/13 HA INDETTO

le elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal D.P.R. 221/2005 con le seguenti modalità procedurali previste nel citato Decreto.

Il presente avviso costituisce, ex art. 2, comma 5, del D.P.R. 221/2005, **avviso di convocazione** per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo:

- 1) **CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI** - La prima convocazione si terrà il giorno 23 dicembre 2013, con l'apertura del seggio presso la sede dell'Ordine, in via San Quintino n. 44 – Torino, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; ove alle ore 18.00 del giorno 23 dicembre 2013 non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, la seconda convocazione avrà luogo nei giorni 6 gennaio 2014, con l'apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00, 7 gennaio 2014, con l'apertura del seggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e 8 gennaio 2014, con l'apertura del seggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
- 2) **NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE** – Alla data del 24 ottobre 2013 di indizione delle elezioni risultano iscritti agli albi n. 6219 professionisti – di cui n. 40 sospesi – per un totale di n. **6179 elettori**, pari a 6175 iscritti alla sezione A e 4 iscritti alla sezione B; pertanto, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 221/2005, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B. L'elettore può esprimere il proprio voto per un massimo di nove (n. 9) candidati.
- 3) **CANDIDATURE** – Per quanto sopra, le candidature vanno presentate personalmente ovvero nei modi stabiliti dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 al Consiglio dell'Ordine (compilando l'allegato modulo "*presentazione candidatura*") **entro le ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2013**.  
L'indirizzo postale dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte è: via san Quintino n. 44, 10121 – Torino.  
Gli orari di apertura degli uffici dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte sono i seguenti: lunedì dalle 14.30 alle 17.00; martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 11.30; giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00.  
L'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine è: [ordinepsicologi.piemonte@psypec.it](mailto:ordinepsicologi.piemonte@psypec.it).  
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine mediante tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'Ordine ([www.ordinepsicologi.piemonte.it](http://www.ordinepsicologi.piemonte.it)) nonché presso il seggio, per l'intera durata delle elezioni.  
Il dipendente dell'Ordine addetto ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 a ricevere le domande di candidatura è il dr. Sorgente.
- 4) **QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI** – Per la validità delle votazioni è necessario:
  - a. per la prima votazione, che abbiano votato almeno 1/3 degli aventi diritto (2060 elettori);
  - b. per la seconda votazione, che abbiano votato almeno 1/6 degli aventi diritto (1030 elettori).

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il *quorum* nella prima convocazione, sarà data tempestiva comunicazione sul sito internet dell'Ordine ([www.ordinepsicologi.piemonte.it](http://www.ordinepsicologi.piemonte.it)).



5) **PROCEDURE ELETTORALI** – Si riporta il testo delle disposizioni che regolano le procedure elettorali.

Art. 2, commi 4, 5, 6, del D.P.R. 221/2005:

4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale.

Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. È fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

6. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

Artt. 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 24 e 25 della Legge n. 56/1989.

**Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.**

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

**Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.**

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

**Articolo 22. Votazione.**

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.



3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.  
Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

**Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche.**

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

**Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine.**

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

Torino, lì 29 ottobre 2013



IL PRESIDENTE  
Dr.ssa Alessandra SIMONETTO